

Ai gentili clienti
Loro sedi

Al via il censimento dei distributori “senza porta”

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **a decorrere dallo scorso 01.09.2017 i gestori di distributori automatici privi della porta di comunicazione possono essere accreditati presso i servizi dell’Agenzia delle Entrate per effettuare il censimento degli apparecchi**. L’adempimento consentirà, a decorrere dal prossimo 01.01.2018, la **comunicazione dei corrispettivi** prevista dall’articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015. Si segnala che **l’obbligo comunicativo è già in vigore dallo scorso 01.04.2017 per tutti gli apparecchi dotati delle caratteristiche necessarie ad effettuare l’adempimento in modalità telematica** (trasferimento digitale automatico dei dati tramite porta USB o trasmettitore wireless), secondo le regole previste dal **provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 102807/2016**. Oggetto del censimento avviato lo scorso 01.09.2017 sono i **distributori “senza porta”**, per i quali il **provvedimento 61936/2017 ha previsto una decorrenza differenziata dell’obbligo comunicativo e delle procedure di censimento** (al termine delle quali viene fornito un QRCODE da apporre sull’apparecchio). Si ricorda che rimangono **esclusi dall’obbligo di trasmissione**: *i*) gli apparecchi che **non rientrano nella nozione di distributore automatico** (distributori privi di allacciamento elettrico o di una scheda elettronica); *ii*) i distributori che pur rientrando nella definizione **non erogano beni o servizi** (apparecchi per il pagamento del pedaggio autostradale, biglietterie automatiche per l’acquisto di titoli di viaggio o biglietterie per la sosta); *iii*) i distributori di beni quali **tabacchi e ricariche telefoniche**, la cui cessione è soggetta a IVA con regime monofase (art. 74 DPR n. 633/72); *iv*) i **distributori di carburante** per i quali sarà prevista una specifica regolamentazione.

Premessa

A partire dal prossimo 01.01.2018 viene **esteso anche ai distributori "senza porta" l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi. A decorrere dallo scorso 01.09.2017 i gestori di distributori automatici senza porta** hanno la possibilità di accedere ai servizi dell'Agenzia delle Entrate per **censire gli apparecchi**. In assenza della porta di comunicazione, **i corrispettivi registrati dall'apparecchio devono essere rilevati manualmente** da parte degli operatori e imputati sui dispositivi mobili mediante l'utilizzo di un apposito software.

Segnaliamo inoltre che:

- per gli **apparecchi dotati di porta la comunicazione dei corrispettivi è attiva fin dallo scorso 01.04.2017** ed i relativi adempimenti operativi sono stati illustrati con **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 102807/2016**;
- per gli **apparecchi privi di porta la comunicazione dei corrispettivi è operativa a decorrere dal prossimo 01.01.2018**. Per tali distributori le istruzioni sono state fornite con **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 61936/2017**.

TERMINI	
Censimento apparecchi "senza porta"	Dal 01.09.2017
Decorrenza comunicazione dei corrispettivi ⁽¹⁾	Dal 01.01.2018

Gli apparecchi interessati dal censimento e dalla comunicazione

I distributori automatici interessati dal censimento sono gli apparecchi automatizzati che erogano prodotti e servizi su richiesta dell'utente, previo pagamento di un corrispettivo, e sono costituiti almeno dalle seguenti componenti hardware tra loro collegate:

- uno o più **"sistemi di pagamento"**, ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere la validità di un credito da utilizzare per il pagamento del bene o del servizio da erogare;
- un sistema elettronico (cd. **"sistema master"**) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall'utente finale;
- un **"erogatore"** di beni e/o servizi, ossia l'insieme dei meccanismi (meccanici, elettromeccanici o elettronici) che consentono l'erogazione dei beni o dei servizi selezionati dall'utente finale.

ATTENZIONE!

Come anticipato in premessa, sono interessati dal censimento e dalla comunicazione solamente gli **apparecchi che rientrano nella definizione riportata che risultano privi di porta (ovvero sprovvisti di dispositivo USB o wireless per l'invio automatico dei dati)**. Per i distributori

¹ Per gli apparecchi dotati di porta la comunicazione è già attiva dallo scorso 01.04.2017.

dotati di porta la comunicazione dei dati è attiva sin dallo scorso 01.04.2017.

Rientrano nell'ambito di applicazione del censimento anche gli **apparecchi che erogano indirettamente prodotti e servizi agli utenti finali** (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto o del servizio). **Viene considerato**, inoltre, **sistema di pagamento anche la cosiddetta "torre di ricarica"**, apparecchio mediante il quale, previo pagamento di una determinata somma, è possibile generare un credito, utilizzabile mediante una "chiavetta" o altro apparecchio mobile, per l'erogazione di beni e servizi da distributori (o "vending machine").

ESCLUSIONI

Non sono soggette all'obbligo di censimento e comunicazione le seguenti ipotesi:

- gli apparecchi che **non rientrano nella nozione di distributore automatico** (distributori privi di allacciamento elettrico o di una scheda elettronica);
- i distributori che pur **rientrando nella definizione non erogano beni o servizi** (apparecchi per il pagamento del pedaggio autostradale, biglietterie automatiche per l'acquisto di titoli di viaggio o biglietterie per la sosta);
- i **distributori di beni quali tabacchi e ricariche telefoniche**, la cui cessione è soggetta a IVA con regime monofase (art. 74 DPR n. 633/72);
- i **distributori di carburante** per i quali sarà prevista una specifica regolamentazione.

Il censimento

I soggetti passivi IVA che utilizzano apparecchi privi di porta comunicano all'Agenzia delle entrate, **entro la data di messa in servizio degli stessi (e a partire dal 01.09.2017)**, la matricola identificativa dei sistemi master che gestiscono, l'informazione che l'apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione nonché le altre informazioni indicate nelle specifiche del **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 61936/2017**, al fine di consentirne il censimento a livello territoriale.

Il processo di censimento si conclude con la **produzione di un QR CODE** che i soggetti obbligati **appongono in luogo visibile e protetto sul singolo distributore**. Il QR CODE contiene l'indirizzamento ad una pagina web gestita dall'Agenzia delle entrate sulla quale sarà possibile **verificare pubblicamente i dati identificativi dell'apparecchio e del relativo gestore**.

ATTENZIONE!

L'utente che **rileva l'assenza del QR CODE sul distributore** ovvero **non riscontra l'indirizzamento dallo stesso all'apposita pagina web dell'Agenzia delle entrate**, può segnalare a quest'ultima l'irregolarità mediante un apposito numero telefonico o un indirizzo email

pubblicati sul sito web istituzionale dell'Agenzia stessa.

DATI DEL CENSIMENTO	
I	Dati del Gestore: denominazione o cognome/nome, domicilio fiscale e P.IVA
II	Identificativo dispositivo: progressivo alfanumerico obbligatorio di massimo 30 caratteri, protetto dopo il primo inserimento. Da valorizzare indicando la concatenazione fra partita IVA del Gestore e la matricola sovrascrivibile del Sistema master (per ovviare alla non unicità della matricola attualmente in uso). Qualora il Sistema master non sia dotato di una matricola identificativa, quest'ultima viene generata dal Gestore, rispettando i principi di univocità ed immodificabilità della stessa;
III	Latitudine Geo-localizzazione: coordinata geografica da esprimere in gradi decimali (es: 45.465454) obbligatoria. Deve essere indicata la latitudine della localizzazione della V.M. E' possibile aggiornare successivamente tale informazione per gestire i cambi di destinazione delle V.M. nel tempo;
IV	Longitudine Geo-localizzazione: coordinata geografica da esprimere in gradi decimali (es: 9.186516) obbligatoria. Deve essere indicata la longitudine della localizzazione della V.M. E' possibile aggiornare successivamente tale informazione per gestire i cambi di destinazione delle V.M. nel tempo;
V	Tipo di Distribuzione: informazione obbligatoria, selezionabile da un elenco; è possibile indicare la tipologia della merce venduta o l'attività svolta mediante la V.M. scegliendo uno fra i valori possibili: Food Non Food Food e non Food Non disponibile In caso di più V.M. associate ad un Sistema master deve essere indicata la merce rappresentativa di tutte le V.M. E' possibile modificare tale dato per gestire i cambi di destinazione delle V.M. nel tempo. Protocollo di comunicazione: dato obbligatorio selezionabile da un elenco (Mdb; Executive; Altro). E' possibile modificare il valore per gestire i cambi di destinazione delle V.M. nel tempo.
VI	Porta di comunicazione: classificazione obbligatoria del Sistema Master della V.M. rispetto alla capacità di trasferimento dei dati ad un dispositivo mobile. Qualora la Vending machine fosse priva della porta di comunicazione non sarebbe in grado di trasferire digitalmente i dati e necessita di una loro valorizzazione manuale. Invece, le Vending machine dotate di porta di comunicazione effettuano il trasferimento digitale dei dati. E' possibile modificare l'impostazione di questa classificazione per gestire l'evoluzione delle V.M. nel tempo.

Comunicazione dei dati

La trasmissione dei dati verrà effettuata, per i dispositivi sprovvisti di porta, **tramite Dispositivi mobili dotati di autonoma connettività alla rete e geo-localizzazione.**

ATTENZIONE!

Il Dispositivo mobile **consente al Gestore del distributore di raccogliere le informazioni memorizzate nel Sistema master** (digitalmente, se la VM è fornita di porta di comunicazione, o manualmente, se la VM è priva della porta di comunicazione) per **produrre il file xml autenticato e trasmetterlo al sistema AE come descritto nei paragrafi successivi.**

La trasmissione dei corrispettivi dovrà ricadere nella fascia oraria 00:00 - 22:00. In caso di rilevazione nella fascia oraria 22.00 – 00.00, il dispositivo mobile **predispone il file XML e lo firma per garantire l'integrità e l'autenticità, pianificando la trasmissione a partire dalle 00:01,** quando il servizio si riattiva.

Quando il Gestore / dipendente preleva l'incasso è tenuto a leggere i dati dal Sistema master ed acquisire, mediante dispositivo mobile, **i dati relativi agli incassi e alle vendite con le seguenti modalità:**

1. se la Vending machine è **dotata di porta di comunicazione**, l'acquisizione avviene automaticamente mediante il software installato sul Dispositivo mobile che preleva i dati dal sistema master;
2. se la Vending machine **non è dotata di porta di comunicazione, l'acquisizione dei dati del Sistema master avviene manualmente.** E' responsabilità del gestore o del dipendente **imputare** – mediante apposito software reperibile sul libero mercato – **i dati rilevati manualmente dalla Vending machine sul Dispositivo mobile.**

Indipendentemente dalla modalità di acquisizione dei dati, **il Dispositivo mobile genera un file xml** secondo il tracciato riportato nell'allegato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi", **lo sigilla elettronicamente con il certificato dispositivo e lo trasmette telematicamente al sistema dell'Agenzia delle Entrate.**

La trasmissione delle informazioni si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le informazioni medesime. L'Agenzia delle entrate **attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

